

## Ministro nuovo scuola nuova?



**Maria Chiara Carrozza nuovo ministro dell'istruzione.**

Al nuovo ministro gli auguri di buon lavoro del coordinatore nazionale, "Registriamo con favore la nomina di Maria Chiara Carrozza al ministero dell'Istruzione. La sua provenienza dal mondo della cultura le fornisce sicuramente quelle competenze e sensibilità necessarie per affrontare le complesse problematiche della scuola".

Con queste parole, Rino Di Meglio, Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, augura buon lavoro al neo

inquilino di viale Trastevere.

"Dal richiamo ai dettami della Costituzione alla stabilizzazione dei precari nei posti vacanti - prosegue il sindacalista - sono tanti i temi già sollevati da Carrozza che ci vedono favorevoli. Altre questioni, invece, saranno per noi uno spunto di discussione".

La Gilda, quindi, ribadisce le sue priorità in materia scolastica: "E' necessario restituire agli insegnanti lo scatto 2012 e consentire al più presto un contratto di lavoro che contempra il pareggio sull'inflazione".

**Rino Di Meglio**

ci auguriamo verranno stanziati, ma anche da una rivoluzione della mentalità che consenta di restituire

dignità e prestigio all'istruzione, alla cultura e alla figura dei docenti, considerato che lei stessa appartiene alla nostra categoria.

In questo momento, ha addosso le speranze di tutti gli insegnanti italiani e la responsabilità di garantire i valori del futuro alle nuove generazioni ed un rinnovato richiamo ai valori dell'uomo e della società.

Nel suo impegnativo percorso, la possa accompagnare la certezza che difficilmente riuscirà a fare peggio dei due ministri che l'hanno preceduta, soprattutto ne prenda le distanze compiendo un gesto semplicissimo ed ovvio che i suoi predecessori non hanno considerato: ascolti ed interlocuisca con chi nella scuola lavora quotidianamente, vada nelle scuole pubbliche statali italiane a vedere di persona cosa sta succedendo, non si accontenti di venirlo a sapere attraverso le relazioni di chi inquina pretestuosamente l'informazione.



**Michela Gallina**

## Lettera aperta

Caro Ministro, l'eredità toccata in sorte è uno dei panorami più desolanti che la storia della scuola italiana abbia conosciuto; ci rendiamo conto che dovrà ripartire dalle macerie, compito decisamente non facile. Dobbiamo riconoscerle un notevole coraggio nell'aver accettato la nomina a Ministro dell'Istruzione, ci auguriamo che il suo operato possa rappresentare una svolta, un'inversione di tendenza rispetto alle scelte dissennate che hanno connotato le politiche nei confronti della scuola, a cui abbiamo


assistito negli ultimi anni, anni bui, durante i quali si è celebrato un vero e proprio disprezzo della cultura e dei valori ad essa connessi.

Si scontrerà sicuramente con l'esigenza di operare nuove economie e ci auguriamo che non sia ancora una volta la scuola il serbatoio a cui attingere, semplicemente perchè il barile ormai è stato raschiato nel fondo. Una rinascita culturale parte non solo dai finanziamenti, che

### SOMMARIO

- Pag. 2 - Ma liberaci dall'INVALSI
- Pag. 3 - Quel gran pasticcio delle ferie dei supplenti
- Pag. 4 - Modello di diffida
- Pag. 5 - Formazione sicurezza
- Pag. 6 - Impegni di giugno
- Pag. 7 - Chiamata diretta docenti
  - Pensioni e proposte
  - Avvisi
- Pag. 8 - Quesitario

# Ma liberaci dall'INVALSI!



**I**l rilevamento INVALSI oramai è obbligatorio per la scuola intesa come istituzione e l'INVALSI ha competenza sulle "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti" (art. 3 Dgls 286/04, lettera a). Ma l'attività INVALSI, cui la scuola è tenuta, è attività distinta ed autonoma rispetto alla funzione docente. Non è necessaria, anzi, "opportuna" alcuna delibera, a meno che il Collegio non intenda fare propria questa rilevazione come sistema di verifica appartenente alla valutazione interna. In questo caso le prove INVALSI assumono la natura di "progetto della scuola inserito nel POF" e come tale diventa parte integrante delle attività dell'Istituto con riconoscimento in sede di contrattazione RSU delle attività di correzione e tabulazione intese come attività progettuali.

Le scuole che non deliberano nel POF le attività di valutazione dell'INVALSI devono dunque solo "concorrere" alla realizzazione dell'iniziativa. Lo faranno durante l'orario di servizio dei docenti, sospendendo l'attività didattica e somministrando le prove. Altra cosa, e più complicata, è la valutazione degli obblighi rispetto alla tabulazione e correzione degli elaborati, per lo stesso principio che il controllato non può essere anche il controllore e quindi per il conflitto di competenza in re ipsa. Per coerenza toccherebbe all'INVALSI correggere le sue prove.

La posizione della Gilda, votata dall'Assemblea nazionale il 27 marzo 2011, era ispirata da questi principi:

- limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate;
- rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che deve correttamente essere fatto da chi ha

predisposto i test;

- consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla segreteria delle scuole perchè essi li trasmettano ad INVALSI per la valutazione dei risultati;
- impugnare, davanti al giudice, ordini di servizio ad obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale, fermo il diritto alla retribuzione di fatto eventualmente determinabile dal giudice, in mancanza di apposita clausola ne-

giale (inserita nel contratto di Istituto).

Successivamente il **Decreto semplificazioni e sviluppo (D.L. n. 5 del 3.2.2012)**, approvato dal Parlamento nella precedente legislatura (Governo Monti) con voto di fiducia, ha introdotto una significativa novità riguardo alle prove INVALSI. Così si legge infatti all'art. 57 co 3: "*Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivi-*

*(Continua a pagina 3)*

## INFORMAZIONI TECNICHE DI AUTODIFESA

**L**e note che seguono sono dedicate ai docenti delle Istituzioni Scolastiche che **NON** hanno inserito nel POF le prove Invalsi come attività di valutazione/progetto della scuola. Se invece le prove Invalsi sono state inserite nel POF e nel Piano delle Attività deliberati dal Collegio dei Docenti **COME PROGETTO** l'unica pretesa possibile è che le attività di correzione e tabulazione siano riconosciute in sede di contrattazione di Istituto come attività accessorie e pagate con il FIS.

Ancora, se le prove Invalsi sono state deliberate come attività ordinaria di valutazione degli allievi nell'Istituto non sarebbe addirittura possibile chiedere alcun riconoscimento in sede FIS non essendo allora considerabili come attività accessorie.

Nel caso in cui le prove Invalsi non siano state sensatamente inserite nel POF e nel Piano delle Attività deliberati dal Collegio dei Docenti si può resistere alle pretese dell'amministrazione. In che modo?

- Di fronte all'ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico (può essere anche la circolare che impone turni e prestazioni per l'effettuazione delle prove Invalsi) si può reagire mediante **ATTO DI RIMOSTRANZA**.
- L'atto di rimostranza deve essere protocollato individualmente presso la segreteria della scuola e costringe l'amministrazione (il Dirigente Scolastico) e reiterare l'ordine di servizio ad personam (non è pertanto sufficiente la semplice reiterazione di una circolare).

Se l'ordine di servizio reiterato dopo l'atto di rimostranza viene notificato all'interessato, solo allora si deve ubbidire e attenersi alle disposizioni dell'amministrazione. E' necessario avere copia originale dell'ordine stesso.

Se però l'ordine non venisse reiterato, magari anche solo per negligenza del dirigente, cosa dovrebbe fare il docente? Formalmente sarebbe tenuto a non eseguirlo. Potrebbe succedere però che, a quel punto, il dirigente commini una sanzione rispetto alla quale il docente può auto-tutelarsi solo di fronte al giudice del lavoro, intraprendendo quindi un'azione legale. E' bene dunque che i colleghi siano a conoscenza dei possibili rischi e decidano di conseguenza.

• Di fronte alla reiterazione dell'ordine di servizio attraverso la Gilda è possibile intraprendere azioni legali per ottenere di fronte al giudice la condanna del Dirigente per illegittimità dell'attività imposta ai docenti.

In caso di partecipazione agli scioperi indetti da altre organizzazioni sindacali ricordiamo che è comportamento antisindacale qualsiasi sostituzione del docente in sciopero se non per semplice attività di sorveglianza dei minori. Non si può pertanto sostituire il collega scioperante per garantire lo svolgimento delle prove Invalsi.



(Continua da pagina 2)

tà ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. (art. 51, comma 2)".

Il decreto, in forma piuttosto generica ed autoritaria, avrebbe dunque derogato il Contratto, la vera fonte di diritti e doveri degli insegnanti, introducendo dall'alto nuovi obblighi nel profilo del docente.

Il Ministero e il governo hanno voluto risolvere in maniera burocratica il contenzioso nelle diverse scuole riguardo ai carichi aggiuntivi per il personale scolastico durante le rilevazioni dell'INVALSI. Nessun carico aggiuntivo, dunque, poiché la partecipazione alle prove diventa attività ordinaria e non straordinaria. Ma il testo della legge non dice nulla in merito a quali obblighi spettino ai docenti in questo frangente.

**La domanda allora è: i docenti sono tenuti a "correggere" e a tabulare le prove** (perché non di valutazione si tratterebbe, essendo la risposte per lo più già determinate dall'Ente valutatore)?

La Gilda degli Insegnanti ribadisce che, a livello di principio, la correzione delle prove INVALSI nulla ha a che fare con la funzione docente. Si tratta di attività amministrativa-esecutiva che **dovrebbe essere in carico**, per correttezza, **all'ente esterno di valutazione**, cioè allo stesso INVALSI. **Vi è una contraddizione di fondo inaccettabile che vede i docenti contemporaneamente valutatori ed oggetto di valutazione.** Le prove INVALSI non hanno ricadute dirette nella valutazione degli allievi nell'attività legata alla funzione docente se ciò non è deliberato esplicitamente dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. Nella libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, rientra infatti la libertà di scelta dei meto-



di più opportuni che il docente pone in essere per definire la valutazione degli alunni.

Le prove Invalsi rimangono obbligo (somministrazione, correzione, tabulazione) solo nel caso siano inserite per legge come valutazione a livello di esame finale (terza media).

L'Associazione Nazionale Presidi (il sindacato dei presidi) e molte amministrazioni decentrate del MIUR (USR e UST) hanno emanato pareri che obbligherebbero i docenti alla somministrazione, correzione e tabulazione delle prove inserendole direttamente nella "funzione docente" prevista dall'art 29 del CCNL. Tale interpretazione è derivata in particolare da due sentenze (Trieste 3/7/2012 e Parma 4/1/2013) con le quali i giudici hanno condannato i docenti ricorrenti e dato ragione all'Amministrazione. Le ragioni del ricorso si fondavano sulla presunta illegittimità dell'ordine di servizio del dirigente che obbligava alla somministrazione, tabulazione e correzione delle prove. I ricorsi sono stati costruiti male, sicuramente sarebbe stato più opportuno circoscrivere l'azione legale agli aspetti riguardanti le attività da svolgersi in orario aggiuntivo: tabulazione e correzione. Invece così siamo di fronte a due sentenze che creano uno scomodo precedente e, nonostante due pronunciamenti sfavorevoli non possano essere riferimento assoluto per la giurisprudenza nazionale, dobbiamo comunque considerare che ci sono e, soprattutto, non ve ne sono di segno contrario. Riteniamo che, nei due casi, i giudici non abbiano adeguatamente colto la complessità del problema anche perché si sono trovati di fronte a situazioni in cui il docente si era rifiutato anche di somministrare le prove nel suo orario di lavoro. Per questo la Gilda ribadisce che è un obbligo la somministrazione delle prove nel proprio orario di lavoro, ma è molto più discutibile l'obbligatorietà di correzione e la tabulazione.

*(Rielaborato da un comunicato Gilda degli Insegnanti)*

Sulla base del combinato tra il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 135/2012

## Quel gran pasticcio delle ferie dei supplenti

(Spending Review) e della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità), per il periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 gennaio 2012, non è prevista alcuna monetizzazione delle ferie del personale assunto con contratto a tempo determinato. Dal 7 gennaio al 31 agosto 2013, è ammessa la monetizzazione nei soli casi e per il solo personale previsto dalla deroga introdotta dall'art. 1 comma 55 della legge 228/2013, ossia i supplenti brevi, saltuari, o docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, a cui possono essere retribuite le ferie "scomputando" i giorni "feriali" compresi nei periodi di sospensione delle lezioni. Invece per i supplenti annuali non si applica la deroga.

Negli ultimi incontri con le OO.SS. di categoria, il MIUR ha manifestato la ferma intenzione di non pagare. Intanto continua ad applicare una norma a nostro avviso illegittima e penalizzante per i supplenti della scuola. Ricordiamo che tutte le OO.SS. hanno richiesto l'applicazione del dispositivo previsto dalla legge di stabilità sulla mancata monetizzazione delle ferie a partire dal 1/9/2013.

**Pubblichiamo di seguito il prospetto di diffida che ciascun supplente può inviare per pretendere il pagamento delle ferie.** Ricordiamo che dall'invio della diffida non



conseguirà la liquidazione della spettanza, semplicemente la diffida costituisce l'atto preliminare per avviare qualsiasi ulteriore e successiva azione legale.

M.G.

(Continua a pag. 4)





## Modello di diffida elaborato dall'Ufficio Legale Nazionale della Gilda degli Insegnanti



Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
in persona del Ministro  
c/o Avvocatura Generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, n.12  
00144 ROMA

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
c/o Avvocatura Generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, n.12  
00144 ROMA

.....lì.....2013

Racc. aa/rr

**OGGETTO: Ins. ....- Pagamento delle ferie relativo all'a.s.2012/13 - Atto di invito e diffida**

Il sottoscritto prof..... docente a tempo determinato di..... della provincia di.....in servizio presso la scuola.....dal.....al.....

### ESPONE QUANTO SEGUE

- la questione del diritto alle ferie del personale docente a tempo determinato, alla luce dei commi 54, 55 e 56 della L. nr. 228/2012, c.d. legge di stabilità 2013, è stata affrontata, tra l'altro, nel corso degli incontri tenutisi al MIUR con le OO.SS. di categoria nei quali l'amministrazione ha confermato l'indisponibilità al pagamento delle ferie nonché l'intenzione del recupero delle stesse durante la sospensione delle attività didattiche;
- tale orientamento, illegittimamente nega la monetizzazione delle ferie e obbliga, altrettanto illegittimamente, il docente alla fruizione delle stesse nei giorni di sospensione delle lezioni, nonostante la circostanza che il comma 56 disponga che le clausole contrattuali dovranno disapplicarsi solo dall' 1.09.2013;
- in disparte la questione dell'illegittima unilaterale disapplicazione delle clausole contrattuali, è il caso di richiamare che, su identica vicenda, è già intervenuta, perentoriamente, la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 7 della Direttiva dell'Unione nr. 2003/88, affermando le ragioni del lavoratore;
- la decisione della Cassazione fa il paio con quanto, altrettanto perentoriamente, è stato statuito dalla CGUE nel procedimento C-486/08, nella causa "Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols contro Land Tirol";
- infatti, la Corte di Giustizia Europea, ha affermato i principi fondamentali a tutela dei lavoratori precari in materia di fruizione delle ferie, poi recepiti, come detto, dalla nostra Corte di Cassazione;
- in particolare, la CGUE ha chiarito che: "Si deve ricordare in primo luogo che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), in quanto tale (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C 173/99, BECTU, Racc. pag. I 4881, punto 43; 18 marzo 2004, causa C 342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I 2605, punto 29, nonché 16 marzo 2006, cause riunite C 131/04 e C 257/04, Robinson-Steele e a., Racc. pag. I 2531, punto 48; quanto alla direttiva 2003/88, v. sentenze 20 gennaio 2009, cause riunite C 350/06 e C 520/06, Schultz-Hoff e a., Racc. I 179, punto 22, nonché 10 settembre 2009, causa C 277/08, Vicente Pereda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

Occorre in secondo luogo rilevare che tale principio di diritto sociale dell'Unione, rivestendo una particolare importanza, non può essere interpretato in maniera restrittiva (v., per analogia, sentenza 22 ottobre 2009, causa C 116/08, Meerts, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).

È pacifico inoltre che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (v. citata sentenza Schultz-Hoff e a., punto 25). Tale periodo di riposo rimane interessante sotto il profilo dell'effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore anche qualora se ne fruisca non in occasione del periodo di riferimento, ma in un momento successivo (sentenza 6 aprile 2006, causa C 124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag. I 3423, punto 30).

Infatti, di norma, il lavoratore deve poter beneficiare di un riposo effettivo, tant'è che l'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro (v., in tal senso, circa la direttiva 93/104, le citate sentenze BECTU, punto 44, e Merino Gómez, punto 30).

Tanto esposto con la presente lo/la scrivente

### INVITA E DIFFIDA

le SS.VV., ognuna per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., dell'art. 19 del CCNL 2006/09, dei commi 54, 55 e 56 della L. 228/2012, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all'art.21, in materia di responsabilità dirigenziale, all'immediata erogazione delle somme dovute per il pagamento delle ferie maturate nel corso dell'a.s. 2012/13, oltre ad interessi e svalutazione fino al soddisfo.

Con espresso avvertimento che, a tanto non ottemperando, si adiranno le vie legge ivi previste.

Insegnante (firma).....

# Formazione sicurezza



**I** D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede l'obbligo

per il Dirigente Scolastico di organizzare la formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti e i lavoratori hanno l'obbligo di "partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro". Tale formazione deve svolgersi in orario di lavoro.

Ci sono giunte dagli iscritti numerose segnalazioni di soluzioni fantasiose rispetto alla questione: alcuni dirigenti addirittura hanno approfittato della chiusura delle scuole per sospensione delle attività didattiche (ponti, vacanze) per imporre la presenza a scuola del personale impegnandolo nell'attività di formazione. Purtroppo il più delle volte i colleghi hanno accettato passivamente questa imposizione e talvolta le RSU hanno avallato le condotte vessatorie del dirigente.

Per le RSU consapevoli del fatto che l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è ancora materia di contrattazione integrativa di istituto (CCNL art 6 lettera K) e per coloro che desiderano far rispettare i propri diritti contrattuali, possiamo dare una serie di indicazioni. L'orario di lavoro dei docenti comprende anche le attività collegiali, quindi le attività funzionali all'insegnamento; niente vieta che la formazione venga svolta all'interno delle ore di collegio dei docenti (collegi docenti tematici). In alcune scuole sono state utilizzate alcune ore di programmazione settimanale della primaria, ma ci preme sottolineare come un'iniziativa molto apprezzabile sia giunta dal direttore regionale dei Friuli-Venezia Giulia, dr.ssa Beltrame, che in una circolare (N. Prot. AOODRFR-2090 del 7 marzo 2013) ha dato la **possibilità di sospendere le lezioni qualora si siano già svolti i 200 giorni annui**

**obbligatori ed utilizzare i giorni eccedenti per effettuare la formazione.** Si legge infatti nella circolare:

"Con riferimento a tale obbligo formativo, nessun dubbio poteva sorgere, (...) sul fatto che i corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza devono essere realizzati nel rispetto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Gazz. Uff. n. 180 del 05/08/2009 - Suppl. Ord. n. 142/L).

All'articolo 37 <<Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti>>, comma 7, il nuovo Testo coordinato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente che **la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire (...) durante l'orario di lavoro e che non possa comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

La disciplina speciale della formazione in materia di sicurezza trova piena corrispondenza con le regole contrattuali sulla formazione del personale del comparto scuola. L'art. 64 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 prevede infatti al secondo comma che le iniziative formative per i docenti si svolgano ordinariamente <<fuori dell'orario di insegnamento>> e, al terzo comma, che il personale scolastico (docente e ATA) che partecipa a iniziative formative sia <<considerato in servizio a tutti gli effetti>>.

L'art. 66 del medesimo CCNL prevede l'obbligo di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori, dandone atto in un apposito verbale.

**L'art. 6, comma 2, lettera K, prevede inoltre che l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sia materia di contrattazione integrativa di istituto** (il D.Lgs n. 150/2009 e s.m. ha ricondotto tutta la materia della formazione all'obbligo di informazione preventiva delle RSU e delle OO.SS. provinciali).

I dirigenti, dopo aver individuato i momenti all'interno del calendario

scolastico nei quali gli insegnanti sono in servizio senza obblighi di lezione e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, dovranno fornire l'informazione preventiva obbligatoria alle RSU e alle OO.SS. provinciali.

**Per quanto riguarda gli spazi temporali nei quali collocare la formazione obbligatoria per la sicurezza, si ricorda che l'art. 74 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, al comma 3, stabilisce che <<allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni>>.**

Com'è noto, tale norma definisce il limite temporale minimo di giorni di lezione che le Regioni devono rispettare nel determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e il limite temporale minimo che le scuole devono assicurare nel disporre eventuali adeguamenti del calendario in relazione a specifiche esigenze interne (art. 5 D.P.R. 275/99). Si tratta, quindi, di limiti che vanno osservati all'atto dell'adeguamento del calendario scolastico regionale da parte delle scuole. Rispettando il limite dei 200 giorni, si fa salva da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122."

Ringraziamo la dr.ssa Beltrame per aver fatto da apripista e ci auguriamo che altri direttori regionali seguano il suo esempio.

Laddove però ci fossero dirigenti che pretendono di imporre la presenza a scuola dei dipendenti in orari aggiuntivi o, persino, che si svolga la parte di formazione online da casa, sollecitiamo i colleghi interessati a presentarsi presso le sedi provinciali del sindacato per istruire dei decreti ingiuntivi con i quali pretendere il pagamento delle ore svolte.

**Michela**

**Gallina**



# Impegni di giugno

a cura di Laura Rozzano



## Articolo 28 CCNL 2006-2009

Gli **obblighi** di lavoro del personale docente sono articolati in attività di **insegnamento** (LE ORE di CATTEDRA CON GLI ALUNNI) ed in **attività funzionali alla prestazione di insegnamento** (RIUNIONI di ORGANI COLLEGIALI).

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. **Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti** nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e **con la stessa procedura è modificato**, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. Provinciali ed RSU.

## Articolo 29, co 3 CCNL 2006-2009

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:


a ) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;

b ) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di inter-classe, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti

con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;

c ) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

**SE HAI LAVORATO OLTRE I LIMITI CONTRATTUALI E IL D.S. TI HA OBBLIGATO AD ESSERE IN SERVIZIO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SUPERANDO LE ORE CONTRATTUALI RIVOLGITI ALLA NOSTRA SEDE. FAREMO IN MODO DI FARTI PAGARE TUTTE LE ORE EFFETTUA-TE.**



**FACCIAMOGLIELE PAGARE!**

## Dichiarazione da inserire a verbale del Collegio docenti

a cura di Ezio Toffano

Nel caso di modifiche pretestuose alla programmazione già deliberata.

I sottoscritti insegnanti ..... , in relazione alla proposta di integrazione del Piano Annuale delle Attività presentata dal dirigente scolastico evidenziano quanto segue:



- alla data odierna sono già state espletate attività collegiali di cui all'art. 29 co. 3 p.to "a" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per .... ore complessive;
- ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo n° 159/27.10 è compito della contrattazione collettiva determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
- ne consegue che è radicalmente nulla qualunque delibera del Collegio Docenti che imponga attività collegiali oltre i limiti temporali statuiti dall'art. 29 co. 3 p.to "a" del CCNL;
- è altresì radicalmente nulla qualunque delibera del Collegio Docenti che individui, fra le attività collegiali degli insegnanti, compiti che rientrano nel profilo di altre figure professionali (sistemazione aule, riordino materiali .....).

I sottoscritti esprimono pertanto voto contrario alla proposta formulata dal dirigente scolastico, riservandosi qualora necessario di agire nelle sedi competenti a tutela del proprio diritto.

Luogo e data.....

Firme.....

**S**e perverrà una comunicazione con "**ordine di servizio**" (individuale o tramite circolare), è opportuno inviare un "**atto di rimostranza**" al dirigente sollevando le stesse quattro osservazioni già indicate. Se l'ordine non verrà reiterato decadrà.



# Chiamata diretta docenti: la Consulta boccia la legge lombarda

**C**onfermata la nostra battaglia: il reclutamento dei docenti è riserva di legge statale.

**"La Consulta ci dà ragione: l'assunzione diretta dei docenti è incostituzionale".**

Il Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, accoglie con esultanza la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la Legge numero 7 del 2012, emanata dalla Regione Lombardia che, per valorizzare il principio dell'autonomia scolastica, ha creato un sistema in base al quale ciascuna scuola può bandire concorsi per il reclutamento degli insegnanti precari con incarico annuale.

"Il personale scolastico - scrivono i giudici nella sentenza - è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117".

Secondo la Corte Costituzionale, *"la valorizzazione dell'autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali"*.

Pollice verso della Consulta anche in merito al fatto che la legge lombarda limiti la possibilità di assunzione del personale docente, scelto nell'ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento, ai soli incarichi annuali, "avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego". Dalla Corte Costituzionale arriva, dunque, una stroncatura netta: "La previsione della possibilità di reclutare docenti con modalità stabilite da una legge regionale - affermano i giudici - è in evidente contrasto con quanto sancito dall'articolo 117 della Costituzione".

*"Questa sentenza - commenta Di Meglio - conferma la validità della battaglia condotta dalla Gilda contro una norma che, interpretando arbitrariamente il principio dell'autonomia scolastica, ha cercato di scavalcare la legge fondamentale dello Stato italiano"*.

**Ribadiamo infatti che all'impiego nella pubblica amministrazione si accede tramite pubblico concorso proprio per evitare l'instaurarsi di dinamiche clientelari.**

## Pensioni e proposte


**Sommare part-time e metà pensione negli ultimi cinque anni**

**Concedere la possibilità di cumulare metà pensione e part-time a tutti i docenti che si trovano nell'arco dei cinque anni dal raggiungimento del requisito pensionistico.**

Ecco la proposta lanciata al governo e al ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, durante un'affollata assemblea tenuta a Reggio Calabria dal Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. Obiettivo: sanare in una volta sola due grandi problemi della scuola: quello di decine di migliaia di precari abilitati, fermi nell'eterna lista di attesa e quello di altrettanti docenti anziani che, stoppati dalla riforma Fornero, fanno sempre più fatica a reggere il carico di lavoro.

*"Questa soluzione - afferma Di Meglio - consentirebbe di creare rapidamente almeno 100.000 posti liberi a tempo parziale, ponendo fine alla questione delle graduatorie a esaurimento. Il neo ministro dell'Istruzione ha dichiarato di voler risolvere il problema del precariato e la Gilda degli Insegnanti formula una proposta concreta. Tocca al governo adesso - conclude Di Meglio - dimostrare che vuole andare oltre i soliti annunci"*.

*Ufficio stampa Gilda degli insegnanti*



## Scatti

### a sorpresa

**G**li scatti di stipendio, legati alla restituzione del gradone relativo al 2011, che avrebbero dovuto essere accreditati nello stipendio di maggio 2013, in alcuni casi sono stati anticipati ad aprile



2013. Ci sono giunte infatti alcune segnalazioni entusiastiche da parte dei nostri associati. Ricordiamo che sono interessati immediatamente dal provvedimento di aumento stipendiale e recupero degli arretrati, tutti coloro che avevano indicato il passaggio di gradone nel 2013, anticipato dunque al 2012. Per tutti gli altri, al momento, vale l'anticipazione di un anno rispetto alla data indicata negli statini degli ultimi 12 mesi.

## Assegnazioni e utilizzazioni on-line

**L**e istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2013-2014, dovranno essere compilate ed inviate via web, come le domande di mobilità.

Ciò si inserisce nell'ambito del processo di informatizzazione dell'amministrazione, che porterà alla totale dismissione dei supporti cartacei.

Si inizierà dalla scuola dell'infanzia e primaria e nei prossimi anni, si passerà gradualmente anche agli altri ordini di scuola. L'intero processo è finalizzato ad uniformare i termini di pubblicazione dei movimenti, così da evitare i ritardi di taluni uffici territoriali, che, a volte, influiscono negativamente sulla completezza delle disponibilità degli uffici di altre province.



# Quesitario

Samnotizie risponde



## Marcatempo Elettronico

Cari colleghi,  
nel mio istituto, per il prossimo anno scolastico, il dirigente vuole applicare un obliatore elettronico di presenze; praticamente ci vuol far timbrare il cartellino per entrata ed uscita da scuola. Se non erro, proprio in un numero di Samnotizie, avevate trattato ampiamente l'argomento per arrivare alla conclusione che la richiesta non fosse legittima. Come dobbiamo comportarci rispetto a questa nuova disposizione, cosa possiamo fare per osteggiarla? Ed eventualmente: a quale organo compete la contestazione?

Grazie per un chiarimento.

**Roberto B.**

Caro Roberto,  
la faccenda è tutt'altro che semplice. Tu citi giustamente un articolo uscito nel numero di febbraio 2012, purtroppo, nel frattempo, è stata emanata la Spending Review (L 135/2012) che complica la valutazione di questo aspetto. Sostanzialmente, fino a prima della Finanziaria sopra indicata, un pronunciamento del MPI (DM prot. 1707/2004) aveva accolto un parere vincolante del CNPI (prot. 13414/2003), il quale affermava: "in assenza di un accordo in sede di contrattazione non è legittima l'imposizione per il docente della timbratura del cartellino". Su ciò era successivamente intervenuta la Legge Finanziaria per il 2008 (L. 26/12/2007 n. 244 art.3 comma 83) che imponeva alle pubbliche ammini-

strazioni di erogare compensi per il lavoro straordinario solo previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze (la disposizione non aveva avuto grande applicazione). Recentemente la Spending Review, impone la digitalizzazione di tutta la documentazione scolastica, tra cui il registro elettronico. Ora, il cartellino potrebbe sembrare un duplicato del registro elettronico non fosse che, gli insegnanti, contrattualmente tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 CCNL 2006-2009), hanno la possibilità di far rilevare, attraverso il registro elettronico, solo il momento di inizio della lezione. Il cartellino invece rileverebbe la presenza nell'edificio come richiesto da contratto. La materia dunque è in evoluzione e forse non è il momento migliore per avviare una battaglia su questo aspetto considerata l'enfasi posta sul processo di digitalizzazione da parte dei nostri legislatori. Certo a noi pare una deriva impiegatizia che si potrebbe ovviare attraverso il riconoscimento dell'area contrattuale separata.

## Congedo parentale

Buongiorno,  
sono una vostra iscritta e vorrei gentilmente avere un'informazione: sono in maternità facoltativa, ma lo stipendio è ancora intero, quando mi verrà detratto? Credevo ci fosse subito una riduzione al 30%.  
Grazie e cordiali saluti.

**Lara D.**

Cara Lara,  
i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, poi ci sarà la riduzione al 30%. Nel caso ci sia un ritardo nell'effettuazione delle trattenute, aspettati la richiesta della restituzione di quanto percepito in più.

## Permessi RSU

Gentile Redazione,  
sono una vostra RSU, per il prossimo incontro di contrattazione, ho chiesto di poter usufruire di un permesso sindacale, in quanto la riunione viene a coincidere con il mio orario di servizio.

Avrò diritto ad un supplente o dovrò dare il nominativo di chi mi sostituisce? In contemporaneità con me vi è l'insegnante di sostegno. Dovrà essere lei a sostituirmi?

Grazie per le risposte.

**Francesca B.**

Cara Francesca,  
come RSU tu hai diritto di fruire di permessi ex art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sui diritti sindacali. La segreteria deve trovarti un sostituto o nominare un supplente; non è compito tuo provvedere a trovare chi ti sostituisca. Se in contemporaneità con te c'è l'insegnante di sostegno, sai che il sostegno non può essere utilizzato per le sostituzioni, varie sentenze hanno condannato l'uso improprio di tale docente. Tuttavia se il dirigente riterrà di sostituirti con l'insegnante di sostegno, se ne assumerà la responsabilità.

Hanno collaborato a questo numero: Giuliana Bagliani, Paola Coletti, Laura Razzano ed Ezio Toffano.